Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Monza

Deliberazione n. 7	Seduta del - 8 GEN. 2020
Appalto per la fornitura di "n° 2 apparecchiature radiologiche polifunzionali toracico-scheletriche" da parte della ditta Philips S.p.A - Autorizzazione subappalto ditte Ghidotti Impianti S.r.l e Tech-Systems S.r.l.	

Il Direttore Generale
Mario Nicola Francesco Alparone

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Stefano Piero Scarpetta
Direttore Sanitario: Laura Radice
Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2019 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. XI/1073 del 17.12.2018, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Mario Nicola Francesco Alparone;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

Premesso che:

- con delibera n° 1391 del 17/10/2019 è stata affidata alla ditta Philips S.p.A. con sede legale in Milano 20126 - Viale Sarca n. 235 la fornitura di n° 2 apparecchiature radiologiche polifunzionali toracico-scheletriche come in appresso specificato:

	Importo IVA esclusa
Lotto 1 - Apparecchiatura per P.O. San Gerardo di Monza	€ 212.750,00
Lotto 2 - Apparecchiatura per P.O. di Desio	€ 213.400,00

- in sede di offerta la ditta Philips ha dichiarato di voler subappaltare "lavorazioni complementari a quanto oggetto della fornitura, in particolare opere edili ed affini ed impiantistiche";
- in data 27/11/2019 la medesima ditta Philips, relativamente alla fornitura dell'apparecchiatura presso il presidio San Gerardo, di cui al Lotto 1 dell'appalto, ha avanzato istanza di subappalto per le seguenti imprese e lavorazioni:

- GHIDOTTI IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Brignano Gera d'Adda (BG), Via Enrico Fermi 15, per opere edili ed impiantistiche propedeutiche alla fornitura di cui trattasi, per un importo presunto complessivo, inclusi oneri di sicurezza, di € 18.500,00 + IVA;
- TECH-SYSTEMS S.R.L., con sede legale ed uffici in Bellusco, Via Sulbiate 4, per attività di installazione meccanica per un importo presunto complessivo, inclusi oneri di sicurezza, di € 2.700,00 + IVA;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. i rapporti di subappalto con le imprese appaltatrici devono essere autorizzati dalla stazione appaltante, previo accertamento del rispetto delle condizioni previste dal medesimo art. 105;

Considerato che la documentazione prodotta dall'appaltatore Philips S.p.A. che ha richiesto l'autorizzazione al subappalto è agli atti della S.C. Ingegneria Clinica;

Richiamato l'art. 105, comma 2, del D.L.gs 50/2016 che prevede che l'importo dei subappalti non sia superiore al 30% dell'importo contrattuale che, per il Lotto 1 in questione, ammonta a € 63.825,00 + IVA (30% di € 212.750,00);

Riscontrato che l'autorizzazione del subappalto richiesto dalla ditta Philips e oggetto del presente provvedimento risulta complessivamente pari ad € 21.200,00 (€ 18.500,00 + € 2.700,00) + IVA e quindi inferiore alla suddetta quota complessivamente subappaltabile;

Preso atto che, nella fattispecie, a seguito delle verifiche e degli accertamenti di rito della documentazione prodotta dalla ditta Philips S.p.A. a corredo dell'istanza di subappalto, non sono emerse condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione ai subappalti di cui sopra;

Verificato, in particolare, come autodichiarato nella documentazione a corredo dell'istanza di subappalto e agli atti della S.C. Ingegneria Clinica, che:

- le ditte subappaltatrici risultano in possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativi ed economici previsti dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dagli atti di gara;
- le ditte subappaltatrici risultano in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati a cura del Responsabile del Procedimento sulla base della rispettiva normativa di riferimento;
- sono ancora in corso le verifiche delle autodichiarazioni relativamente all'ottemperanza della Legge 68/99 (disabili), alla regolarità fiscale e all'Antimafia delle ditte subappaltatrici;

Dato atto che la S.C. Ingegneria Clinica ha provveduto in particolare:

- a richiedere per i titolari e/o soci e direttori tecnici delle ditte subappaltatrici, presso i rispettivi Tribunali di competenza territoriale, l'assenza di sentenze pregresse di condanna, già dimostrata dal subappaltatore mediante certificazioni in originale e/o copia conforme all'originale;
- a condurre verifiche di congruità degli importi in ragione delle ordinarie condizioni di mercato attuali, laddove non sia possibile verificare oggettivamente il rispetto del requisito del 20%;

Dato atto, altresì, che la ditta Philips:

- ha dichiarato l'insussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c., con le ditte affidatarie dei subappalti ;
- ha depositato i contratti di subappalto stipulati con le ditte, prima della data prevista per l'effettivo inizio dell'esecuzione dei relativi servizi, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 105, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto di autorizzare formalmente i subappalti in parola, alla luce delle istruttorie approntate dalla S.C. Ingegneria Clinica, dando atto che comunque le autorizzazioni de quo non faranno sorgere alcun vincolo tra le ditte subappaltatrici e l'ASST di Monza e che dell'operato dei subappaltatori risponde ad ogni conseguente effetto la ditta Philips S.p.A. affidataria della fornitura;

Dato atto che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, Arch. Luigi Gianantonio Rossi Direttore ad interim della S.C. Ingegneria Clinica, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento, nonché dell'attestazione della SC Affari Generali e Legali circa la regolarità amministrativa;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di autorizzare, nelle more degli esiti degli accertamenti in corso richiamati in premessa, ai sensi dell'art.105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i seguenti subappalti da parte della ditta Philips S.p.A.:
 - GHIDOTTI IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Brignano Gera d'Adda (BG), Via Enrico Fermi 15, per opere edili ed impiantistiche, propedeutiche alla fornitura di cui trattasi, per un importo presunto complessivo, inclusi oneri di sicurezza, di € 18.500,00 + IVA;
 - TECH-SYSTEMS S.R.L., con sede legale ed uffici in Bellusco, Via Sulbiate 4, per attività di installazione meccanica per un importo presunto complessivo, inclusi oneri di sicurezza, di € 2.700,00 + IVA;
2. di demandare al Responsabile del Procedimento, Arch. Luigi Gianantonio Rossi, la verifica in fase esecutiva del rispetto delle obbligazioni a carico delle ditte interessate nel corso dei subappalti in parola;
3. che, qualora gli esiti degli accertamenti di cui al punto 1 non fossero positivi, risultando la ditta subappaltatrice priva dei requisiti, così come previsto dall'art. 92, commi 3 e 4

del D. Lgs 159/2011, la relativa autorizzazione al subappalto si intenderà automaticamente annullata;

4. di dare atto che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;
5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento, Arch. Luigi Gianantonio Rossi Direttore ad interim della S.C. Ingegneria Clinica, per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
6. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'A.S.S.T. di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:
Direttore Amministrativo: Stefano Piero Scarpetta
Direttore Sanitario: Laura Radice
Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Monza

Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 7 del - 8 GEN. 2020

Oggetto: Appalto per la fornitura di "n° 2 apparecchiature radiologiche polifunzionali toracico-scheletriche" da parte della ditta Philips S.p.A - Autorizzazione subappalto ditte Ghidotti Impianti S.r.l e Tech-Systems S.r.l.

Responsabile del Procedimento
Il Direttore ad interim della S.C. Ingegneria Clinica
(Luigi G. Rossi)

Parere in ordine alla regolarità contabile
Il Direttore della S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)
